Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Lunedì, 12 dicembre 1927 - Anno VI — Numero 286

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società idroelettrica di Villeneuve e di Borgofranco, in Torino: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1927.

Società nazionale di navigazione, in Genova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 21ª estrazione del 24 novembre 1927.

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in Genova:

Elenco delle obbligazioni di seconda serie e seconda serie A sorteggiate nella 20ª estrazione del 28 novembre 1927.

Elenco delle obbligazioni di seconda serie e seconda serie A sorteggiate nelle prime 19 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

Società elettrica del Valdarno, in Firenze: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Città di Savona: Elenco delle obbligazioni dei prestiti municipali sorteggiate il 26 novembre 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima acquedotto Deferrari Galliera, in Genova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Municipio di Ferrara: Elenco delle obbligazioni del prestito per l'esercizio della darsena sul canale di Burana sorteggiate nella 27ª estrazione del 30 novembre 1927.

Istituto di credito fondiario e comunale della Venezia Tridentina, in Trento: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Città di Varazze: Elenco delle obbligazioni comunali sorteggiate il 4 dicembre 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima per le ferrovie di Reggio Emilia, in Milano: Elenco delle azioni sorteggiate il 2 dicembre 1927.

Società anonima per le forze idrauliche di Trezzo sull'Adda « Benigno Crespi », in Milano: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate il 30 novembre 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2520.**

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. **2215.**

Aggregazione del comune di Irma a quello di Bovegno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Irma è aggregato a quello di Bovegno.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 55. — CASATI.

Numero di pubblicazione **2521.**

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. **2216.**

Unione dei comuni di Azzano Mella e Capriano del Colle in un unico Comune denominato « Capriano-Azzano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Azzano Mella e Capriano del Colle, in provincia di Brescia, sono riuniti in unico Comune denominato « Capriano-Azzano ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 56. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2522.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2217.

Aggregazione dei comuni di Oriano, Cremezzano e Scarpizzolo a quello di Pedergnaga.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Oriano, Cremezzano e Scarpizzolo sono aggregati a quello di Pedergnaga.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 57. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2523.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2218.

Aggregazione dei comuni di Berzo Demo e Sellero al comune di Cedegolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Berzo Demo e Sellero sono aggregati al comune di Cedegolo.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 58. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2524.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2219.

Unione dei comuni di Poncarale e di Flero in un unico Comune denominato « Poncarale-Flero ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Poncarale e di Flero, in provincia di Brescia, sono riuniti in unico Comune denominato « Poncarale-Flero » con la sede municipale a Poncarale.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 59. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2525.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2220.

Aggregazione al comune di Cardinale di parte del territorio del comune di Torre di Ruggiero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Cardinale è aggregata la finitima parte del territorio del comune di Torre di Ruggiero, delimitata giusta la pianta planimetrica vistata in data 5 ottobre 1927 dall'ufficio del Genio civile di Catanzaro.
Detta pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto di Catanzaro è incaricato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni, sentite le Amministrazioni di essi e la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 60. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2526.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2221.

Aggregazione al comune di Galgagnano di parte del territorio del comune di Boffalora d'Adda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La parte del territorio del comune di Boffalora d'Adda, situata a destra del fiume Adda, comprendente la cascina « Motta » e i terreni adiacenti della superficie di ett. 48.96.65, è aggregata al comune di Galgagnano.

Art. 2.

I confini fra i due Comuni suddetti sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata in data 28 giugno 1927 dall'ufficio del Genio civile di Milano.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 61. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2527.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2222.

Unione dei comuni di Barni, Civenna e Magreglio in un unico Comune denominato « Civenna ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Barni, Civenna e Magreglio, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Civenna ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 62. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2528.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 2223.

Riunione dei comuni di Gandino e di Barzizza nell'unico comune di Gandino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro

Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Gandino e di Barzizza, in provincia di Bergamo, sono riuniti nell'unico comune di Gandino.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 63. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2529.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2225.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Pisa;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Pisa, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, è modificato come segue:

Art. 32. — Al n. 20, invece di « Legislazione sociale » si legga: « Legislazione sindacale e del lavoro ».

Art. 44. — Al terzo comma, invece di « Legislazione sociale » si legga: « Legislazione sindacale e del lavoro ».

Art. 48. — Si sostituisca col seguente:

« Gli insegnamenti che essa impartisce sono i seguenti:
1. Lingua e letteratura italiana;
2. Lingua e letteratura latina;
3. Lingua e letteratura greca;
4. Storia antica;
5. Storia moderna;
6. Geografia generale;
7. Filosofia teoretica;
8. Filosofia morale;
9. Storia della filosofia;
10. Archeologia e Storia dell'arte antica;
11. Grammatica comparata delle lingue classiche e neolatine;
12. Storia comparata delle letterature neolatine;
13. Storia dell'arte medioevale e moderna;
14. Sanscrito;
15. Paleografia;
16. Antichità classiche ed epigrafia;
17. Antichità medioevali e diplomatica;
18. Pedagogia;
19. Storia delle religioni;
20. Storia del Risorgimento;
21. Lingua e letteratura francese;
22. Lingua e letteratura tedesca;
23. Lingua e letteratura inglese.

Alla cattedra di « Lingua e letteratura latina » può essere annesso un corso di « Esercitazioni di lingua e stile latino », il quale potrà essere affidato anche a persona estranea all'insegnamento superiore ».

Art. 49. — Al n. 3 si legga: « Istituto di glottologia sperimentale ».

Art. 53, commi 3° e 4°. — Si sostituiscano con i seguenti:

« Per la validità del secondo biennio è richiesta la iscrizione a quattro corsi, dei quali due possono appartenere a discipline di altre Facoltà, previa approvazione della Facoltà di lettere e filosofia.

« Lo studente però è libero di ordinare i suoi studi come creda, sia nel primo che nel secondo biennio, e quindi di frequentare quei corsi che ritenga più utili per la sua cultura, anche ripetendo, entro i limiti segnati dal comma precedente, l'iscrizione ad una medesima disciplina, purchè il numero delle iscrizioni corrisponda, nel complesso, a quello proposto e salvo sempre quanto è stabilito negli articoli seguenti ».

Art. 57. — Si sostituisca col seguente:

« Nel secondo biennio lo studente deve presentare un saggio scritto su un argomento concordato con un insegnante della Facoltà e accettato da lui. Detto saggio sarà discusso con una Commissione caso per caso composta dell'insegnante che ha guidato il giovane nel lavoro e di altri quattro membri nominati dal Preside, udito il professore in questione. Oltre le quattro materie di cui al comma terzo dell'art. 53, lo studente deve frequentare altre tre materie a scelta e superare l'esame in una di queste, la quale non può essere nè quella del saggio, nè una di quelle di cui all'art. 55 ».

Art. 63. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia si aggiunga:

« 31. Idrologia medica ».

Art. 118. — Si aggiunga il seguente comma:

« La frequenza ai corsi di esercitazioni non è valida se lo studente non abbia ottenuto o non ottenga contemporaneamente la firma di frequenza ai corsi di lezioni ai quali le esercitazioni rispettivamente si riferiscono ».

Art. 122, ultimo comma. — Alla frase « ..... purchè si iscriva almeno a 14 materie..... » si sostituisca l'altra: « .... purchè si iscriva almeno ad undici materie.... ».

Art. 133. — Nell'elenco degli insegnamenti della Scuola di Farmacia, invece di « Chimica farmaceutica », si legga: « Chimica farmaceutica e tossicologica ».

Art. 137. — Si sostituisca col seguente:

« Il piano di studi proposto per il diploma in farmacia è il seguente:

Chimica generale inorganica - Chimica organica - Fisica sperimentale - Mineralogia - Chimica analitica qualitativa - Botanica - Materia medica e farmacognosia - Chimica bromatologica - Chimica farmaceutica e tossicologica - Tecnica farmaceutica - Laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).

Nei laboratori di chimica farmaceutica e tossicologica, oltre alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, gli studenti fanno esercitazioni di analisi qualitativa inorganica e organica e volumetrica e di preparazioni chimiche inorganiche e organiche ed inoltre esercitazioni di chimica bromatologica e di tecnica farmaceutica; nel laboratorio di botanica esercizi di botanica farmaceutica; nel laboratorio di materia medica esercizi di farmacognosia.

Lo studente è libero di variare questo piano di studi, purchè segua almeno 10 materie scelte fra quelle della Scuola e quelle della Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami e frequenti per un triennio il laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica e per un anno quelli di botanica e di materia medica e farmacognosia ».

Art. 138. — Si sostituisca col seguente:

« Il piano di studi proposto per la laurea in chimica e farmacia è il seguente:

1° *biennio*:

Chimica generale e inorganica;
Chimica organica;
Botanica;
Fisica sperimentale;
Mineralogia;
Chimica analitica qualitativa;
Laboratorio di chimica farmaceutica.

2° *biennio*:

Materia medica e farmacologia;
Igiene;
Chimica bromatologica;
Chimica farmaceutica e tossicologica;
Tecnica farmaceutica;
Laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica;
Chimica analitica quantitativa.

Una materia scelta fra:

Zoologia;
Anatomia e fisiologia comparate;
Anatomia e fisiologia umana;
Chimica biologica.

Si consiglia di seguire anche i corsi di:

Matematiche per chimici;
Chimica fisica;
Chimica applicata.

Lo studente è libero di variare questo piano di studi, purchè s'inscriva almeno a 13 materie scelte fra quelle della Scuola e quelle delle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia, indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami e frequenti i seguenti esercizi di laboratorio:

1° *biennio*:

Preparazioni chimiche inorganiche nel laboratorio di chimica farmaceutica (1° anno) - Analisi chimica qualitativa nel laboratorio di chimica farmaceutica (2° anno) - Preparazioni chimiche organiche nel laboratorio di chimica farmaceutica (2° anno) - Botanica farmaceutica nel laboratorio di botanica - Esercitazioni di fisica nel laboratorio di fisica di mineralogia nel laboratorio di mineralogia.

2° *biennio*:

Analisi chimica quantitativa nel laboratorio di chimica farmaceutica (3° anno) - Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica bromatologica nel laboratorio di chimica farmaceutica (3° anno) - Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica e di tecnica farmaceutica nel laboratorio di chimica farmaceutica (4° anno) Esercizi di farmacognosia nell'Istituto di materia medica d'igiene nell'Istituto d'igiene ».

Riguardo agli esercizi s'intende che coloro che li frequentano o tengano od abbiano ottenuto l'attestazione di frequenza al corso corrispondente.

Art. 140, 1° comma, lett. *a*). — Si sostituisca con la seguente dizione:

« a) *prove pratiche*: un'analisi qualitativa, una preparazione; riconoscimento di due composti officinali e del loro grado di purezza; un dosamento volumetrico di un composto farmaceutico; una ricerca tossicologica ».

Art. 142, 1° comma, lett. *a*). — Si sostituisca con la seguente dizione:

« a) *pratiche*: un'analisi qualitativa - un'analisi quantitativa ponderale e volumetrica - una preparazione - riconoscimento di due composti farmaceutici e del loro grado di purezza - un'analisi bromatologica - una ricerca tossicologica ».

Art. 143, commi 5° e 6°. — Si sostituiscano con i seguenti:

« Le abbreviazioni di corso sono concesse secondo le norme seguenti: i laureati in chimica sono ammessi al 3° anno di diploma, purchè abbiano frequentato per un anno almeno il corso di chimica farmaceutica; i diplomati in farmacia al 3° di laurea.

« Per gli altri laureati la Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame; resta però stabilito che in nessun caso l'ammissione possa aver luogo per anni superiori al 3°.

Le ammissioni possono essere subordinate a prove suppletive da indicarsi dal Consiglio della Scuola ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 65. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2530.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2226.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Padova;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle Autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Lo statuto della Regia università di Padova, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, è modificato come segue:

Art. 1. — Al comma 3° si sostituisca il seguente:
« Sono annessi alla Facoltà di lettere e filosofia:
il Seminario di filologia classica;
il Seminario di filologia moderna;
il Seminario di filosofia;
la Scuola di perfezionamento storico-filologica delle Venezie ».

Art. 16. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di Giurisprudenza, al n. 10 si legga « Storia ed istituzioni del diritto romano » invece di « Storia del diritto romano » e al n. 11 si legga « Diritto romano » invece di « Sistema del diritto romano ».
In conseguenza sono modificati i titoli di questi insegnamenti nelle successive disposizioni.

Art. 23. — Alla fine del primo comma si aggiunga:
« , nè l'esame di diritto romano prima di avere superato l'esame di storia ed istituzioni del diritto romano ».

Art. 46. — Nell'elenco degli insegnamenti della Scuola di scienze politiche e sociali, al n. 4 si legga « Diritto coloniale » invece di « Legislazione coloniale ».
In conseguenza rimane modificato il titolo di questo insegnamento nelle successive disposizioni.
Si aggiunga inoltre:
« 19. Diritto militare ».

Art. 59. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia si aggiunga:
« 21. Filologia bizantina ».

Art. 61. — Al n. 7 si legga « Istituto di filologia slava » invece di « Biblioteca di filologia slava ».

Art. 79. — Si sostituisca col seguente:
« Alla Facoltà di lettere e filosofia sono annessi:
a) i Seminari di filologia classica, di filologia moderna e di filosofia;
b) la Scuola di perfezionamento storico-filologica delle Venezie ».

Art. 81. — Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

Seminario di filologia moderna.

Art. ...

Il Seminario di filologia moderna, distinto in tre Sezioni: 1ª Latino medioevale e Filologia neo-latina; 2ª Filologia germanica; 3ª Filologia slava, comprende e integra gli insegnamenti di: Lingue e letterature neo-latine, Filologia bizantina, Latino medioevale, Letteratura italiana, Letteratura francese, Letteratura tedesca, Letteratura inglese, Filologia slava, Paleografia, Storia moderna, Storia dell'arte.
I professori titolari delle discipline predette determinano, anno per anno, i programmi di studio, assegnano i temi di ricerca e di esercitazioni e curano la eventuale pubblicazione dei lavori meritevoli.

Il direttore è eletto secondo le norme dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Art. ...

Gli studenti iscritti pagheranno un contributo annuo, il cui importo sarà stabilito con le norme dell'art. 54 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Gli iscritti che abbiano frequentato per almeno due anni il Seminario potranno ricevere un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato.

Seminario di filosofia.

Art. ...

Il Seminario di filosofia comprende e integra gli insegnamenti di Filosofia, Storia della Filosofia e Pedagogia, nonchè insegnamenti relativi a problemi di scienza dell'educazione e lettura dei classici della pedagogia, logica e gnoseologia, etica.

Art. ...

Il Seminario di filosofia ha lo scopo di curare specialmente la cultura filosofica degli studenti che aspirano alla laurea in filosofia.
Esso svolge la sua attività con speciali corsi di lezioni, conferenze, esercitazioni e ricerche, e con eventuali pubblicazioni.

Art. ...

Il direttore è nominato ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Art. ...

Possono inscriversi al Seminario, oltre agli studenti della Facoltà di lettere e filosofia, anche i laureati e diplomati di qualsiasi Facoltà o Scuola purchè forniti del diploma di maturità classica.

Art. ...

Gli iscritti al Seminario sono tenuti a corrispondere un contributo da stabilirsi con le norme dell'art. 54 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Agli iscritti viene rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato.

Art. ...

Il programma dei corsi delle conferenze ed esercitazioni viene di anno in anno stabilito dal Consiglio del Seminario in relazione alle esigenze didattiche ed a mezzi disponibili ».

Articoli 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106. Sono soppressi.

Art. 109. — Si aggiunga il seguente comma:
« A questo fine l'iscrizione a due corsi semestrali equivale all'iscrizione ad un corso annuale ».

Art. 130. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, al n. 9 si legga: « Petrologia e giacimenti minerari » e al n. 30 si legga: « Calcolo delle probabilità con applicazioni ».
Di conseguenza rimangono modificati i titoli di questi insegnamenti nelle successive disposizioni.

Art. 138. — L'ultimo comma si sostituisca col seguente:
« Gli aspiranti alla laurea in Chimica sosterranno, alla fine del primo anno, una prova pratica sul primo corso di

esercitazioni di chimica ed una di laboratorio di fisica, alla fine del secondo anno una prova pratica di analisi qualitativa, ed alla fine del terzo anno una prova pratica di analisi quantitativa ».

Art. 162. — Nell'elenco degli insegnamenti della Scuola di farmacia si aggiunga:

« 16. Matematiche per chimici e naturalisti ».

Articolo 2.

La numerazione generale degli articoli dello statuto, con i relativi riferimenti, è modificata in conseguenza delle aggiunte e delle soppressioni di articoli approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 66. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2531.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2227.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Bologna;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, è modificato come segue:
Art. 3. — All'elenco delle Scuole di perfezionamento e dei Seminari annessi alla Facoltà di giurisprudenza, si aggiunga: « Seminario di applicazione forense (corso biennale) ».
All'elenco delle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia, si aggiunga: « Scuola di perfezionamento in educazione fisica, 1 anno ».
Si aggiunga ancora in calce all'art. 3:

« *Facoltà di scienze:*

Istituto matematico ».

Art. 27. — Si legga:

al n. 2: « Diritto costituzionale »;
al n. 19: « Legislazione sindacale e del lavoro »;
al n. 20: « Economia politica »;
al n. 21: « Economia applicata all'agricoltura ».

Si aggiunga: « 26. Diritto coloniale ».

Di conseguenza si intendono modificati i titoli dei corrispondenti insegnamenti indicati nell'art. 28.

Dopo il Titolo VII, si aggiunga:

TITOLO. . .

SEMINARIO DI APPLICAZIONE FORENSE.

Art. . .

E' istituito presso la Facoltà di giurisprudenza un Seminario di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze teoriche e pratiche della preparazione all'esercizio della professione forense.
Il Seminario funziona ai fini dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683.

Art. . .

I mezzi per il funzionamento del Seminario sono tratti dai contributi dell'Università e da eventuali elargizioni di enti pubblici o di privati.

Art. . .

Il Seminario è retto da un direttore nominato dalla Facoltà giuridica tra i suoi membri e da due consiglieri nominati uno dalla stessa Facoltà ed uno dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna.
Il direttore e i due consiglieri durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Art. . .

Il corso di studi e di esercitazioni dura un biennio.

Art. . .

Le esercitazioni, tutte biennali, si svolgono nelle seguenti discipline:

Diritto penale e procedura penale;
Diritto civile;
Diritto commerciale;
Procedura civile;
Diritto amministrativo.

Per ognuna di queste materie sarà tenuta almeno una esercitazione settimanale di due ore, in giorni distinti.

Art. . .

Presso il Seminario si tengono anche, secondo l'opportunità, conferenze od esercitazioni speciali nelle seguenti discipline:

Legislazione fiscale;
Diritto internazionale privato;
Amministrazione e contabilità di aziende private e di Enti pubblici;
Ordinamento della proprietà fondiaria;
Esercitazioni su fonti storiche e ricerche di archivio e di letteratura giuridica;
Arte notarile;
Ordinamento giuridico del lavoro.

Art. . .

I docenti dovranno curare che gli inscritti, anche fuori delle ore di esercitazioni collettive, ed anche nel periodo feriale tra il primo ed il secondo anno di corso, compiano indagini e ricerche, assistano ad udienze giudiziarie e ad operazioni peritali e contabili, visitino uffici ed archivi tutte le volte che ciò occorra per addestrare all'esercizio pratico della professione.

Art. . .

Possono iscriversi ai corsi del Seminario i laureati in giurisprudenza.

Gli iscritti non possono eccedere il numero di 15 per ogni anno di corso, salvo diversa deliberazione della Facoltà sentito il direttore del Seminario.

Il direttore potrà ammettere studenti laureandi in giurisprudenza ad assistere ai singoli corsi di esercitazioni.

Art. . .

Non possono iscriversi al secondo anno di corso se non coloro che abbiano compiuto il primo, riportandone attestazione di frequenza e diligenza per tutte le materie.

Art. . .

La tassa annuale di iscrizione è di L. 300 e potrà essere pagata in due eguali rate.

Art. . .

Agli iscritti che abbiano frequentato con diligenza e profitto i due anni del corso sarà rilasciato un certificato finale agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683 a firma del direttore e del preside della Facoltà.

Per conseguire tale certificato l'iscritto deve presentare una relazione, a sensi dell'art. 5 del decreto predetto, sulla propria operosità nel biennio, relazione che sarà certificata conforme a verità dal direttore e restituita al praticante a corredo del certificato di cui più sopra.

Art. . .

Per il funzionamento pratico del Seminario saranno emanate apposite norme a cura della Facoltà giuridica.

Al Titolo XI « Scuole di perfezionamento per i laureati in medicina e chirurgia » si aggiunga:

SEZIONE XIV.

Scuola di perfezionamento in educazione fisica.

Art. . .

La Scuola di perfezionamento in educazione fisica conferisce il diploma di specialista in educazione fisica.

La durata degli studi post-universitari necessari per conseguire il titolo è di un anno, oltre il tirocinio pratico.

Art. . .

Sono insegnamenti obbligatori:

1. Anatomia esterna applicata;
2. Tipi morfologici costituzionali e selezione individuale per l'educazione fisica e gli sports;
3. Fisiologia della vita di relazione;
4. Fisiologia della crescita;
5. Pratica della educazione fisica e degli sports;
6. Igiene;
7. Affezioni da sforzo e da strapazzo;
8. Ginnastica medica.

Sono insegnamenti facoltativi:

1. Ortopedia;
2. Storia dell'educazione fisica;
3. Elementi di pedagogia applicata.

Art. . .

Il tirocinio pratico obbligatorio per il conseguimento del diploma ha la durata di almeno un trimestre solare.

Art. . .

Le lezioni hanno svolgimento teorico e dimostrativo. Per le applicazioni pratiche potranno essere presi accordi con gli enti scolastici e sportivi della città.

Art. . .

Per gli esami di profitto, che devono essere sostenuti alla fine del corso, saranno stabiliti dei gruppi di materie dal direttore della Scuola, udita la Facoltà di medicina e chirurgia ».

Art. 182. — Al n. 18 si legga: « Fisica teorica ».

Si aggiunga:

« 36. Petrografia;
« 37. Fisica terrestre;
« 38. Astrofisica ».

Art. 187. — Si sopprima il comma secondo.

Art. 197. — Alle prove per l'esame di laurea in Fisica e matematica si aggiunga:

« Esame orale di coltura generale in fisica e matematica ».

Art. 199. — Di seguito a questo articolo si aggiungano i seguenti:

« *Istituto matematico.*

Art. . .

Alla Facoltà di scienze è annesso un Istituto matematico avente lo scopo di promuovere studi e ricerche matematiche, di diffondere la cultura matematica e di contribuire al perfezionamento dei laureati in matematica.

Art. . .

I lavori del suddetto Istituto consistono in esercitazioni, conferenze, comunicazioni scientifiche e quanto altro possa servire allo scopo indicato.

Art. . .

Fanno parte dell'Istituto tutti i professori di ruolo della Facoltà di scienze, aventi insegnamenti di matematica, i quali scelgono fra di loro il direttore.

Art. . .

Possono essere iscritti all'Istituto i liberi docenti in Matematica presso la Facoltà, gli assistenti della Facoltà e della Scuola di ingegneria, i laureati in Matematica, in Fisica-matematica, in Fisica ed in Ingegneria; coloro che seguono corsi di perfezionamento in Matematica o materie affini presso la Facoltà; gli studenti iscritti ai corsi del secondo bien-

nio di Matematica presso la Facoltà; tutti coloro che si interessano allo studio delle Matematiche e che abbiano il consenso del direttore dello Istituto.

Art. . .

Agli iscritti, viene rilasciato un certificato comprovante il contributo apportato ai lavori dell'Istituto, firmato dal direttore dell'Istituto e dal preside della Facoltà ».

Art. 209. — Al comma quinto si sostituisca il seguente:

« Un quadrimestre almeno di pratica deve essere compiuto dallo studente dopo aver superato tutti gli esami speciali. Coloro che, in forza di lauree o di diplomi precedentemente conseguiti, siano stati ammessi dalla Scuola al quarto anno di corso, non sono soggetti a questa limitazione ».

Art. 217 e 218. — Si sostituiscano con l'unico articolo seguente:

Art. . .

« Il Consiglio della Scuola, per coloro che sono forniti di altra laurea o diploma e che aspirano al conseguimento della laurea in Chimica e Farmacia, o del diploma in Farmacia, determina, volta per volta, l'anno di corso al quale possano essere iscritti, quali insegnamenti debbano seguire e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

« In ogni caso l'aspirante dovrà essere fornito della maturità classica o scientifica conseguita tanti anni prima quanti sono quelli per cui viene concessa l'abbreviazione ».

Articolo 2.

La numerazione generale dei Titoli e degli articoli dello statuto della Regia università di Bologna, con i relativi riferimenti, è modificata in conseguenza delle aggiunte e soppressioni approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 67. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2532.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2231.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2169, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Catania;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Lo statuto della Regia università di Catania, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, è modificato come segue:

Art. 31. — Si sostituisca col seguente:

« Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Letteratura greca;
4. Glottologia indoeuropea;
5. Letterature neolatine;
6. Lingua e letteratura francese;
7. Lingua e letteratura inglese;
8. Lingua e letteratura tedesca;
9. Lingua e letteratura spagnuola;
10. Storia antica;
11. Storia moderna;
12. Archeologia;
13. Storia dell'arte;
14. Geografia;
15. Filosofia;
16. Storia della filosofia;
17. Pedagogia;
18. Paleografia ».

Art. 36. — Si sostituisca col seguente:

« Per la letteratura italiana e per la letteratura latina, oltre alle prove orali di profitto, è obbligatoria una prova scritta che lo studente dovrà superare una sola volta nella sua carriera scolastica.

« Per la letteratura italiana è assegnato un argomento di carattere storico-critico; per la letteratura latina un tema da svolgere in lingua latina o una traduzione dall'italiano.

« Il tempo assegnato per detti esami non può superare sei ore.

« Per le altre discipline, dopo deliberazione di Facoltà, si possono richiedere anche, oltre alle orali, prove scritte, e per la geografia schizzi cartografici alla lavagna ».

Art. 37. — Si sostituisca col seguente:

« Per conseguire la laurea lo studente presenta e discute una dissertazione su un argomento concordato con uno dei professori della Facoltà ».

Art. 56. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, si aggiunga, fra i numeri 1 e 2:

« 2. Analisi infitesimale ».

In conseguenza rimangono modificate la numerazione delle materie d'insegnamento comprese in questo articolo e i relativi riferimenti negli articoli successivi.

Di seguito all'art. 62 si aggiunga:

« *Corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria* ».

Art. . .

Presso la Facoltà di scienze è istituito il corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria.

Gli inscritti sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami nelle seguenti discipline:

I Anno:

Analisi algebrica — Analisi infitesimale — Geometria analitica — Elementi di proiettiva — Fisica sperimentale (corso

biennale) — Disegno di ornato e di architettura (corso biennale).

II Anno:

Analisi infinitesimale — Geometria descrittiva — Chimica generale inorganica con elementi di organica — Meccanica razionale — Fisica sperimentale — Disegno d'ornato e di architettura.

Art. . .

Coloro che hanno frequentato il corso biennale ed hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi all'esame di licenza, consistente in una prova grafica ed in una prova orale, atte a dimostrare la loro maturità nelle materie scientifiche e nel disegno e l'attitudine agli studi di applicazione.

A coloro che hanno superato tutti gli esami di profitto e quello di licenza viene rilasciato un attestato il quale è il titolo necessario per l'ammissione al primo anno del corso di applicazione.

Articolo 2.

La numerazione generale degli articoli dello statuto della Regia università di Catania, con i relativi riferimenti, è modificata in conseguenza delle aggiunte approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 71. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2533.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2232.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2034, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Cagliari;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Cagliari, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2034, è modificato come segue:

All'art. 61 è sostituito il seguente:

« L'esame di diploma in farmacia si dà in due sedute, una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno. Alla fine del terzo il candidato deve superare le seguenti prove:

un'analisi qualitativa, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica in presenza di due membri almeno della Commissione esaminatrice, alla quale il candidato rende conto con apposita relazione scritta;

riconoscimento analitico di due farmaci, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza di due membri della Commissione d'esame. I nomi dei due farmaci sono indicati dalla sorte;

una prova orale, nella quale il candidato è tenuto alla discussione ragionata delle prove suddette e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato le due prove pratiche.

Alla fine del 4° anno il candidato deve superare le seguenti prove:

preparazione di un prodotto farmaceutico, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza di due membri della Commissione d'esame;

un esame pratico nel quale dimostrerà la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante, e risponderà sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto essa abbia attinenza con la farmacia ».

All'art. 65 è sostituito il seguente:

« L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno.

Alla fine del quarto anno lo studente deve:

1. Superare un esame pratico di analisi.

2. Presentare una dissertazione scritta, d'indole possibilmente sperimentale, sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in chimica farmaceutica o in materie strettamente attinenti alla farmacia.

La tesi deve essere depositata nella segreteria universitaria almeno un mese prima della data fissata dalla Scuola per gli esami di laurea.

3. Sostenere una discussione sulla tesi presentata e sui due argomenti orali di cui all'art. 15 del presente statuto.

Alla fine del quinto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico secondo quanto è stabilito nell'art. 61, ultimi due commi, oltre una ricerca tossicologica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 72. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2534.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2233.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 4 novembre 1926, n. 2280, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Milano;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Milano, approvato con il Nostro decreto 4 novembre 1926, n. 2280, è modificato come segue:

Art. 18. — All'elenco delle materie di insegnamento della Facoltà di giurisprudenza, si aggiunga: « 23. Legislazione sindacale e del lavoro ».

Art. 24. — All'elenco delle materie di insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia, si aggiunga: « 24. Archeologia ».

Art. 34. — Nell'elenco delle materie di insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia, al n. 7, si legga:
« Patologia generale (biennale) »;
e si aggiunga:
« 37. Semejotica delle malattie nervose ».
« 38. Diagnostica oftalmica ».

Art. 50. — Nell'elenco delle materie di insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, naturali e di chimica industriale, si aggiunga, tra i numeri 13 e 14:
« Fisica teorica ».

In conseguenza rimane modificata la numerazione delle materie di insegnamento comprese in tale articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 73. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2535.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 2212.

Imposizione delle zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi dell'ex forte Castel San Felice (Verona).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi ex forte Castel San Felice sono imposte le zone di servitù militare.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 52. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2536.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2234.

Erezione in ente morale della Fondazione « Casa dello studente », in Padova.

N. 2234. R. decreto 11 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Casa dello studente », in Padova, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2537.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2188.

Istituzione di un Regio vice-consolato di prima categoria in Braila in sostituzione del consolato di seconda categoria soppresso.

N. 2188. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di 2ª categoria in Braila viene soppresso e la sua giurisdizione è aggregata a quella del Regio consolato generale di 1ª categoria di 2ª classe in Galatz. Col decreto stesso viene istituito un Regio vice consolato di 1ª categoria nella residenza di Braila alle dipendenze del suindicato Regio consolato generale in Galatz, con l'assegno annuo da corrispondere al titolare in L. 12,000 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio in lire oro 4000 annue.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1927 - Anno VI.

Numero di pubblicazione 2538.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2206.

Contributo scolastico del comune di Mirano.

N. 2206. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Mirano, della provincia di Venezia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in lire 86,713.30 a decorrere dal 1º luglio 1927.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 1° quadrimestre dell'anno 1928.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;
Raccolte le proposte dei vettori;
Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;
Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;
Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, durante il primo quadrimestre del 1928, sono confermati per i piroscafi che saranno iscritti in patente di vettore, nella misura stabilita con la determinazione 2 agosto 1927 per il terzo quadrimestre dell'anno corrente:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di 1ª categoria	L.	2050
Id. di 2ª categoria	»	1850
Id. di 3ª categoria	»	1600
Id. di categoria transitoria	»	1450

Per il Brasile:

Piroscafi di 1ª categoria	L.	2400
Id. di 2ª categoria	»	2150
Id. di 3ª categoria	»	1850
Id. di categoria transitoria	»	1650

Per il Plata:

Piroscafi di 1ª categoria	L.	2450
Id. di 2ª categoria	»	2200
Id. di 3ª categoria	»	1900
Id. di categoria transitoria	»	1700

Per il Centro America:

Piroscafi di 1ª categoria	L.	2500
Id. di 2ª categoria	»	2300
Id. di 3ª categoria	»	2000
Id. di categoria transitoria	»	1900

Art. 2.

Per il trasporto degli emigranti che imbarcheranno nel porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella:

Piroscafi	Compagnia di navigazione	Categoria
Duilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Giulio Cesare	Navigazione Generale Italiana	1ª
Roma	Navigazione Generale Italiana	1ª
Augustus	Navigazione Generale Italiana	1ª
Conte Rosso	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Verde	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Biancamano	Lloyd Sabaudo	1ª
Saturnia	Cosulich	1ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana	2ª
America	Navigazione Generale Italiana	2ª
Duca d'Aosta	Navigazione Generale Italiana	2ª
Duca degli Abruzzi	Navigazione Generale Italiana	2ª
Re Vittorio	Navigazione Generale Italiana	2ª
Taormina	Navigazione Generale Italiana	2ª
Presidente Wilson	Cosulich	2ª
Martha Washington	Cosulich	2ª
Principe di Udine	Lloyd Sabaudo	2ª
Tomaso di Savoia	Lloyd Sabaudo	2ª
Principessa Maria	Lloyd Sabaudo	2ª
Principessa Giovanna	Lloyd Sabaudo	2ª
Ammiraglio Bettolo	Transatlantica Italiana	2ª
Giuseppe Verdi	Transatlantica Italiana	2ª
Cesare Battisti	Transatlantica Italiana	2ª
Dante Alighieri	Transatlantica Italiana	2ª
Nazario Sauro	Transatlantica Italiana	2ª
Leonardo da Vinci	Transatlantica Italiana	2ª
Valdivia	Lloyd Latino	2ª
Patria	Cyprien Fabre	2ª
Providence	Cyprien Fabre	2ª
Alsina	Transports Maritimes	2ª
Mendoza	Transports Maritimes	2ª
Florida	Transports Maritimes	2ª
Europa	Navigazione Generale Italiana	3ª
Bologna	Navigazione Generale Italiana	3ª
Palermo	Navigazione Generale Italiana	3ª
Venezuela	Navigazione Generale Italiana	3ª
Napoli	Navigazione Generale Italiana	3ª
Re d'Italia	Lloyd Sabaudo	3ª
Formosa	Lloyd Latino	3ª
Regina d'Italia	Lloyd Sabaudo	3ª
Maria Cristina	Lloyd Sabaudo	3ª
Pincio	Lloyd Latino	3ª
Plata	Transports Maritimes	3ª
Città di Genova	Navigazione Generale Italiana	transitoria
Caprera	Navigazione Generale Italiana	»
Atlanta	Cosulich	»
Belvedere	Cosulich	»
Sofia	Cosulich	»

Roma, 1° dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: LOJACONO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato il furto dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 6686 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 4 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il cerificato provvisorio: Venezia — Intestazione del certificato provvisorio: Scarpa Armando di Napoleone — Capitale L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati rubati si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 1° dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 6 — Numero del certificato provvisorio: 3589 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Reggio Calabria — Intestazione del certificato provvisorio: Amendola Caterina di Pasquale, dom. a Reggio Calabria. — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 5701 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 13 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Palermo — Intestazione del certificato provvisorio: Scelfo Giuseppe fu Antonio, dom. in Alimena — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 73 — Numero del certificato provvisorio: 1715 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 11 gennaio 1927 — Ufficio che emesso il certificato provvisorio: Agrigento — Intestazione del certificato provvisorio: Sedita Domenico fu Angelo, domiciliato a Castro Filippo (Agrigento) — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 10329 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Lucca — Intestazione del certificato provvisorio: Adinolfi Carmine — Capitale lire 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 36489 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 13 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Genova — Intestazione del certificato provvisorio: Bruni Natale di Cleto — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 87 — Numeri dei certificati provvisori: 49796-49797 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione dei certificati provvisori: 28 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso i certificati provvisori: Roma — Intestazione dei certificati provvisori: Cianci Domenico fu Giacinto, domiciliato a Roma — Capitale dei certificati provvisori: L. 400 - 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 91 — Numero del certificato provvisorio: 23584 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Pavia — Intestazione del certificato provvisorio: Biscaldi Carlo fu Giovanni L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 93 — Numero del certificato provvisorio: 5887 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 31 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Treviso — Intestazione del certificato provvisorio: Antonini Antonio fu Francesco — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 48558 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Pizzicannella Pietro fu Antonio — Capitale L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 96 — Numero del certificato provvisorio: 9581 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 26 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Caserta — Intestazione del certificato provvisorio: Sorrentino Federico di Vincenzo di Carbonara di Nola — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 99 — Numero del certificato provvisorio: 659 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il cerificato provvisorio: Foggia — Intestazione del certificato provvisorio: Pepe Mario fu Francesco Paolo da Foggia — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 100 — Numero del certificato provvisorio: 13112 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 12 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Padova — Intestazione del certificato provvisorio: Miatton Andrea — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 100 — Numero del certificato provvisorio: 24032 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Padova — Intestazione del certificato provvisorio: Miatton Andrea — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 102 — Numero del certificato provvisorio: 13106 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio· 17 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio — Reggio Emilia — Intestazione del certificato provvisorio: Acerbi Ivo di Guglielmo, domiciliato a Villa Rivalta, frazione di Rigo di Reggio Emilia — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 103 — Numero del certificato provvisorio: 20586 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Padova — Intestazione del certificato provvisorio: Lupi Agostino fu Leone, domiciliato a Padova — Capitale L. 2500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 104 — Numero del certificato provvisorio: 16529 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio — 30 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Avellino — Intestazione del certificato provvisorio: Avino Giuseppa fu Pasquale, domiciliata a Montella — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 105 — Numero del certificato provvisorio: 35823 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 14 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Milano — Intestazione del certificato provvisorio: Sangalli Girolamo fu Luigi, domiciliato a Pontescoto, frazione di Rozzano (Milano) — Capitale 6400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 107 — Numero del certificato provvisorio: 4284 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 5 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Modena — Intestazione del certificato provvisorio: Rossi Giovanni fu Giuseppe residente in Modena (corso Trento Trieste, 23) — Capitale L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 114 — Numero del certificato provvisorio: 3272 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Firenze — Intestazione del certificato provvisorio: Casadio Angelo fu Luigi — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 1° dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1926 a tutto il 30 giugno 1927.

Numero	CATEGORIE 1	CARICO — esistente al principio dello esercizio 1926-1927 (2) — Numero delle partite	Importo	CARICO — dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1927 (3) — Numero delle partite	Importo	SOMMA delle colonne 2 e 3 (4) — Numero delle partite	Importo	SCARICO dell'esercizio in corso (5) — Numero delle partite	Importo	RIMANENZA ossia carico netto alla fine del mese di giugno 1927 (6) — Numero delle partite	Importo
	Pensioni ordinarie.										
1	Ministero delle finanze	19,975	58,782,552.97	1,468	17,540,624.68	21,443	76,323,177.65	1,093	3,979,151.82	20,350	72,344,025.83
2	» della giustizia e culti	6,287	26,290,375.99	561	10,320,607.05	6,848	36,610,983.04	68	2,350,837.09	6,780	34,260,145.95
3	» degli affari esteri	266	1,643,260.86	25	638,224.96	291	2,281,485.82	19	132,825.42	272	2,148,660.40
4	» delle colonie	69	489,423.79	5	54,726.59	74	544,150.38	2	5,135.79	72	539,014.59
5	» dell'istruzione	6,083	27,739,717.81	467	6,099,343.27	6,550	33,839,061.08	359	2,096,672.14	6,191	31,742,388.94
6	» dell'interno	13,828	35,997,132.72	669	7,266,359.89	14,497	43,263,492.61	591	1,995,916.69	13,906	41,267,575.92
7	» dei lavori pubblici	1,668	6,361,000.38	178	1,207,541.17	1,846	7,568,541.55	147	714,803.22	1,699	6,853,738.33
8	» delle comunicazioni:										
	a) poste, telegrafi e telefoni	9,134	38,640,931.95	2,990	17,721,602.78	12,124	56,362,534.73	546	2,724,832.27	11,578	53,637,702.46
	b) marina mercantile — civ. e milit.	72	507,605.13	27	240,905.99	99	748,511.12	—	—	99	748,511.12
	c) marina mercantile — uff. in P.A.S.	14	188,851.07	—	—	14	188,851.07	14	188,851.07	—	—
9	» della guerra	50,762	145,515,403.65	4,143	38,944,905.40	54,905	184,460,309.05	3,445	24,659,046.10	51,463	159,801,262.95
10	» della marina — civili e militari	10,542	41,042,645.86	857	7,950,120.85	11,399	48,992,766.71	817	5,548,106.73	10,582	43,444,659.98
	» della marina — pers. lavorante	15,998	24,438,549.01	581	1,404,384.97	16,579	25,842,933.98	529	942,363.99	16,050	24,900,569.99
11	» dell'aeronautica — civili e militari	10	34,252.42	11	42,889.74	21	77,142.16	—	—	21	77,142.16
	» dell'aeronautica — pers. lavorante	—	—	3	4,778.66	3	4,778.66	—	—	3	4,778.66
12	» dell'economia nazionale	1,093	4,301,564.91	164	1,304,712.84	1,257	5,606,277.75	75	335,819.61	1,182	5,240,458.14
	TOTALE pensioni ordinarie	135,801	411,973,268.52	12,152	110,741,728.84	147,953	522,714,997.36	7,705	45,704,361.94	140,248	477,010,635.42
	» pensioni straordinarie	41,832	8,848,549.41	26,687	21,708,062.48	68,519	30,556,611.89	6,479	4,750,031.99	62,040	25,806,579.90
	TOTALE GENERALE	177,633	420,821,817.93	38,839	132,449,791.32	216,472	553,271,609.25	14,184	50,454,393.93	202,288	502,817,215.32

Roma, 5 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore capo della divisione:
RONCHETTI.

L'ispettore generale:
PETTINATI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 10 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	72.71	Belgrado	32.60
Svizzera	356.72	Budapest (Pengo)	3.23
Londra	90.123	Albania (Franco oro)	358.50
Olanda	7.48	Norvegia	4.91
Spagna	305.76	Russia (Cervonetz)	95.50
Belgio	2.59	Svezia	4.98
Berlino (Marco oro)	4.415	Polonia (Sloty)	210 —
Vienna (Schillinge)	2.61	Danimarca	4.96
Praga	54.80	Rendita 3,50 %	69.925
Romania	11.45	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.95	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino Carta	7.90	Consolidato 5 %	80.45
New York	18.458	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.49	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.325
Oro	356.15		

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Premi ai correntisti delle Casse di risparmio postali.

Alle ore 9 del 29 dicembre 1927 - Anno VI, presso l'amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali, nei locali del palazzo di piazza Dante in Roma, avranno inizio le operazioni di sorteggio dei premi, relativi all'anno 1926, concessi ai titolari di libretti nominativi delle Casse postali di risparmio ed ai possessori di quelli al portatore, giusta le disposizioni del R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923.

Tale sorteggio, si riferirà a 1792 premi, per un importo complessivo di L. 4,000,000, e verrà effettuato alla presenza del pubblico, con le modalità stabilite dal R. decreto n. 1033, del 15 maggio 1924.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 4 dicembre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Villa San Secondo, in provincia di Alessandria, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica « Ottava Presa » in Caorle (Venezia).

Con R. decreto 27 ottobre 1927 (V), registrato alla Corte dei conti il 25 novembre successivo al registro 24, foglio 8, è stato costituito il Consorzio di bonifica « Ottava Presa » in comune di Caorle (Venezia) per il bonificamento della tenuta omonima, inclusa nel bacino fra il Lemene, la Livenza e la tenuta Franchetti (n. 39 della tabella della bonifica di 1ª categoria annessa al testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256).

A far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente sono stati designati i signori Borin Angelo, Battistella Silvio e Dall'Ongaro Norberto.

Costituzione del Consorzio di bonifica « Destra Sile Superiore » (Treviso).

Con R. decreto 27 ottobre 1927 (V), registrato alla Corte dei conti il 26 novembre successivo al registro 24, foglio 9, è stato costituito il Consorzio di bonifica « Destra Sile Superiore » (Treviso) per il bonificamento di una parte del bacino in destra del Sile (n. 45 della tabella delle bonifiche di 1ª categoria annessa al testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256).

A far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente sono stati designati i signori Bigarella Graziadio, Di Canossa Giuseppe, Rampazzo Pietro, Caberlotto Alessandro, Marcello Andrea Maria, Faraone Gino, Romolo Attilio, Artusato Raimondo, Bonaventura Ildebrando.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.